COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 120 del 16/09/2020

Repertorio Generale n. **1200 del 17/09/2020**

Oggetto: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 374/2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MESSINA NEL GIUDIZIO TRA CERTO ALFIO C/ COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE..

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

III SERVIZIO CONTENZIOSO

Determinazione Dirigenziale n. 120 del 16/09/2020

Oggetto: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 374/2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MESSINA NEL GIUDIZIO TRA CERTO ALFIO C/ COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE..

IL RESPONSABILE DI AREA

Con invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 24752 del 22/11/2017, l'avv Andrea Grasso in nome e per conto del suo assistito sig. Certo Alfio ha invitato il Comune di Taormina ad aderire alla negoziazione assisitita;

Con determinazione dirigenziale n. 161 del 13/12/2017 è stato dato incarico per aderire alla suddetta negoziazione assistita l'avv. Chiara Ientile del foro di Messina;

Con atto di citazione notificato a questo Ente il 29/11/2018 con n. prot. 28010, l'avv. Andrea Grasso in nome e per conto del suo assistito sig. Certo Alfio, ha citato il Comune di Taormina innanzi al Giudice di Pace di Messina per l'udienza del 30/01/2019, per vedersi riconoscere il risarcimeno danni a seguito del sinistro occorso al sig. Certo il giorno

copia informatica per consultazione

01/11/2016, oggetto della summenzionata negoziazione che non è stata raggiunta dalle parti;

Con Determinazione dirigenziale n. 255 del 11/12/2018 è stato conferito incarico all' Avv. Chiara Ientile per difendere l'Ente nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Messina instaurato dal signor Certo Alfio;

In data 09/01/2020 il Giudice di Pace di Messina ha depositato la sentenza n. 374/2020 con cui ha condannato il Comune di Taormina al risarcimento del danno e delle spese del giudizio;

Con nota del 24/06/2020 l'Avv. Chiara Ientile ha relazionato sui vari punti per i quali ritiene opportuno che l'Ente proponga appello avverso la suddetta sentenza n. 374/2020;

RITENUTA, pertanto, la necessità per l'Ente di proporre appello innanzi al Tribunale di Messina al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

ATTESO che con la delibera di G.C. n. 231 del 03/09/2020, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, il Sindaco è stato autorizzato a proporre appello avverso la sentenza 374/2020 individuando per ragioni di continuità nella difesa, quale legale di fiducia, l' Avv. Chiara Ientile;

Considerato che, con la suddetta delibera è stato, altresì, incaricato il responsabile dell'area amministrativa per l'adozione dei conseguenti atti gestionali, compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per regolamentare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune.

Dato atto che:

- l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, il quale prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali" (…) *1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;*
- che la disciplina di regolazione emanata dall'ANAC con le Linee Guida n. 12/2018 afferma che nei casi *"di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico";*
- che, altresì, il giudice comunitario intervenendo sulla questione degli incarichi di patrocinio legale con la sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18, ha confermato che la natura fiduciaria e la riservatezza poste alla base della rappresentanza legale nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità

copia informatica per consultazione

pubbliche di uno Stato membro di un paese terzo, nonché, dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, non consentono procedure comparative, giustificando così l'esclusione dalla precedente direttiva sugli appalti pubblici (Dir. n. 2014/24).

Dato Atto che l'avv. Chiara Ientile, con studio in Messina Viale principe Umberto, n. 89, precedentemente incaricato di difendere l'Ente nel giudizio di primo grado innanzi al giudice di Pace, all'uopo contattato ha manifestato la disponibilità ad accettare il presente incarico alle condizioni di cui al disciplinare in allegato, il cui compenso è stato determinato secondo i valori minimi stabiliti dal D.M n. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale Civile.

Ritenuto che, con nota acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 20721 del 07/09/2020, l'avv. Ientile si è reso disponibile ad accettare una riduzione del 30% rispetto a quanto previsto dal tariffario pari a complessivi €. 1.153,66 comprensivi di spese generali 15%, CPA 4%.

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 23 del 23.5.2019 con la quale lo scrivente è stato nominato responsabile dell'area amministrativa dell'Ente.

Dato atto che: ai fini dell'affidamento del presente incarico è stato richiesto all' ANAC il seguente codice Cig. ZDB2E31B0F.

Visti:

1. l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50;
2. gli art.183, 184 e 191 del D.Lgs.267/2000 s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 231 del 03/09/2020 resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, di incaricare, per ragione di continuità nella difesa dell'Ente, l'avv. Chiara Ientile, con studio in Messina Viale principe Umberto, n. 89, al fine di proporre appello in nome e per conto dell'Ente avverso la sentenza n. 374/2020 emessa nel giudizio tra Certo Alfio e Comune di Taormina ;

Di dare atto:

che, l'incarico è disciplinato dalla convenzione /tipo approvata con delibera di Giunta comunale n. 52 del 12/12/2016 , il cui schema è allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale.;

che, la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico è pari a €. **1.153,66 comprensivi di spese generali 15%, CPA 4%** con imputazione alla Missione 1, Programma 01.11, Macroaggregato 1.10 (pren. Imp. 1066/2020) del redigendo bilancio 2020;

che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art 183, comma 7 del Dlgs n.267/2000.

Di Disporre, ai sensi del D.lgs n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, all'interno della sezione *"Amministrazione trasparente",* sotto-sezione di primo livello *"Bandi di gara e Contatti".*

copia informatica per consultazione

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTOLOTTA ANTONINO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA

SCHEMA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

1) Il Comune di Taormina nella persona del dott. Antonino Bartolotta Responsabile dell' Area Amministrativa, giusto provvedimento sindacale di nomina n. 23 del 23.5.2019 , il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, C.F. 00299100834, P.IVA 00299100834;

e

2) L'Avv. Chiara Ientile con studio in Messina, Viale Principe Umberto, 89, C.F: NTLCHR80T65F158E, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Messina , che agli effetti tutti del presente atto elegge domicilio presso questo Comune;

PREMESSO

- Con atto della G.C. n. 231 del 03/09/2020 è stata deliberata l'autorizzazione del Sindaco a promuovere appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 374/2020 emessa nel giudizio tra Comune di Taormina e Certo Alfio;
- Con determina dell' Area Amministrativa n. _____ del _____ è stata affidata la rappresentanza dell'Ente all' Avv. Chiara Ientile con studio in Messina, Viale Principe Umberto, 89;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune di Taormina contrapposto a e quindi convenuto dinanzi al collegio arbitrale.

copia informatica per consultazione

A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Art. 2 - L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 3 - L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara:

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro l' Amministrazione Comunale per conto di terzi pubblici o privati;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico

copia informatica per consultazione

professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 4 - L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente art. 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente art. 3).

Art. 5 - Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di € 1153,66 che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.

Art. 6 - Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dalle linee guida per il conferimento degli incarichi legali approvate dal Comune di Taormina con la delibera di G.C. n°52 del 12/12/2016 e dalla determinazione dirigenziale n. 1 del 14/12/2016. In particolare la misura del compenso è omnicomprensiva del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi.

Art. 7 - Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento

copia informatica per consultazione

giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 8 - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplinare per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione, committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 9 – La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.

Art. 10- Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia**,** anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio alto, alto, e dovrà essere

copia informatica per consultazione

indicata la durata stimata del giudizio".

Art. 11 – Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 12 Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.

Letto approvato e sottoscritto.

L'Avvocato
_____

Per il Comune di Taormina
Il dirigente Responsabile Area Amministrativa

_____

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 120 del 16/09/2020

Servizio.3 III SERVIZIO CONTENZIOSO

Oggetto: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 374/2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MESSINA NEL GIUDIZIO TRA CERTO ALFIO C/ COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE. .

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

APPONE

Il visto di Regolarità Contabile e

ATTESTA

che la complessiva spesa di **€ _1.153,66__**trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Codice Bilancio	Importo	Impegno	Data Impegno	Esercizio di imputazione
1 0111 1.10	**1.153,66**	**1066/2020**	**16/09/2020**	**2020**

Taormina , 17/09/2020

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

III SERVIZIO CONTENZIOSO
Determina N. 120 del 16/09/2020

Oggetto: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 374/2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MESSINA NEL GIUDIZIO TRA CERTO ALFIO C/ COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE..

Registrazione Albo on-line n. 1613/2020

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 17/09/2020 al 02/10/2020

Taormina li, 06/10/2020

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione